Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 99 del 21 aprile 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 21 aprile 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866 144

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso, per esami, a quarantaquattro posti di avvocato di 2ª classe e di procuratore di 2ª classe (ruolo legale - grado 6°).

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a quarantaquattro posti di avvocato di 2ª classe e di procuratore di 2ª classe (ruolo legale - grado 6°) presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie.

Il 20 % dei posti messi a concorso è riservato al personale temporaneo in servizio presso l'Istituto alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Ove peraltro tali posti non risultassero conferibili al personale medesimo, saranno coperti mediante assegnazione ai candidati estranei all'Istituto secondo l'ordine della graduatoria di merito dei concorrenti.

Art. 2.

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) diploma di laurea in giurisprudenza, titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di avvocato o di procuratore legale e iscrizione all'albo professionale degli avvocati o dei procuratori legali;

B) età non superiore ai 30 anni.

Detto limite di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati, nonchè di un ulteriore anno per ogni figlio vivente;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a quarantacinque anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, civili o militari, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste;

b) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Le elevazioni di cui ai punti 1) e 2), sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 4) e 5) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1) e 2).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei concorrenti che abbiano rapporto d'impiego di ruolo o non di ruolo con l'Istituto, alla data di indizione del concorso;

C) cittadinanza italiana;

D) aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

E) buona condotta morale e civile;

F) immunità da condanne e precedenti penali;

G) sana e robusta costituzione fisica.

Il requisito dell'età deve essere posseduto dai concorrenti al 1° febbraio 1961, data della deliberazione consiliare con cui è stato indetto il presente concorso

Tutti gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, nonchè all'atto della presentazione dei documenti di cui al successivo art. 9.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da lire 200 e indirizzata alla Direzione generale dell'I.N.A.M. - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, Roma, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto alla elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza e la data di conseguimento;

e) di essere iscritti all'Albo professionale degli avvocati o dei procuratori legali, indicando la data di iscrizione;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver procedimenti penali in corso, di non avere mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali, indicandone la natura;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

n) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'Istituto è sufficiente il visto del direttore della sede provinciale o del capo del servizio centrale alle cui dipendenze essi prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto a norma dell'art. 4 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e in una orale.

Le tre prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) diritto e procedura civile;

b) diritto e procedura penale;

c) diritto amministrativo.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

a) diritto del lavoro;

b) legislazione sociale;

c) diritto costituzionale;

d) diritto tributario.

Gli argomenti sui quali verteranno le prove scritte e quelli che formeranno oggetto della prova orale sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno esclusi dalla graduatoria di merito i candidati che nella prova orale avranno riportato meno di sei decimi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per la applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*) analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale intaliana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione oppure uno dei documenti indicati nella lettera *e*);

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero della Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per un comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato del sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favo-

revole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

Art. 8.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto della prova orale.

Nella formazione della graduatoria saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia di precedenze per la nomina a pubblici impieghi.

A parità di votazione complessiva si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso:

A) titolo di studio originale posseduto o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) certificato, rilasciato dal competente Ordine professionale, dal quale risulti l'iscrizione all'Albo degli avvocati od a quello dei procuratori legali e la relativa decorrenza;

C) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

I concorrenti che abbiano superato il prescritto limite di età ed abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2 lettera *B*) del presente bando, dovranno produrre entro lo stesso termine perentorio, oltre allo estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti nelle forme previste dall'art. 7 semprechè non abbiano già prodotto tali documenti ai fini della precedenza e della preferenza nella nomina;

D) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

E) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dallo ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 2 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute od alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso da parte di un sanitario di sua fiducia;

H) documenti militari:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno sottoposti a un periodo di prova della durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale essi non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre 90 giorni dal termine del periodo medesimo, essi possono essere, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la nomina in ruolo dei vincitori del concorso con la loro assegnazione al grado 6°.

Ai vincitori del concorso sarà attribuito, all'atto della nomina in ruolo, il trattamento economico previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Istituto per il personale di nuova assunzione appartenente al grado 6° del ruolo legale. Nel corso del periodo di prova sarà loro corrisposto un assegno mensile pari agli 8/10 del predetto trattamento.

Art. 11.

I vincitori del concorso i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, nel termine stabilito non assumano servizio presso la sede loro assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Il presidente: COPPINI

Schema di domanda di partecipazione
al concorso da redigersi su carta da bollo da L. 200

Raccomandata

Alla Direzione Generale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Via Lucania, 29 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . .
(prov. di . .) il . . . . .
(1) . . . e residente in . . .
(prov. di .) via . n.
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di avvocato di 2ª classe e di procuratore di 2ª classe di cui al bando pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. . . del .

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (2);
c) di essere immune da condanne e precedenti penali (3);
d) di essere in possesso del diploma di .
conseguito il . presso . . .;
e) di essere iscritto all'albo professionale degli avvocati / dei procuratori legali dal . .
f) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . .,
g) di avere / non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni. (Nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:

Indirizzo . . . .

. . . . (4)
(firma)

Luogo e data . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 30° anno di età al 1° febbraio 1961, data della deliberazione consiliare di indizione del concorso, dovranno indicare i titoli che dànno ad essi diritto all'elevazione di tale limite di età.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della sede provinciale o dal capo del Servizio centrale da cui il concorrente dipende; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della Compagnia o unità equiparata.

PROGRAMMA DI ESAME

DIRITTO CIVILE

Nozione e fondamento del diritto: diritto e morale; diritto naturale e diritto positivo; diritto oggettivo: fonti ed elementi del diritto oggettivo; diritto soggettivo: acquisto, modificazione ed estinzione del diritto soggettivo.

Il fatto giuridico, l'atto ed il rapporto giuridico; il negozio giuridico: elementi, categorie e funzioni; la volontà negoziale nella sua formazione e manifestazione; il *nuncius;* il rappresentante diretto ed il rappresentante indiretto; i vizi della volontà negoziale; le cause di discordanza tra volontà interna ed esterna; l'oggetto, la causa, la forma del negozio giuridico; nullità, annullabilità, risolubilità, rescindibilità, revocabilità, caducità del negozio giuridico.

Il diritto delle persone: la persona fisica, la capacità giuridica, la capacità di agire e la capacità naturale; gli istituti di protezione e di assistenza degli incapaci; le persone giuridiche; le associazioni non riconosciute.

Il diritto sulle cose: nozione e classificazione delle cose; il possesso: concetto, categorie, funzioni, limiti e tutela; i diritti reali di godimento su cose altrui: usufrutto, uso, abitazione, servitù prediale, superficie ed enfiteusi, comunione e condominio.

Il diritto delle obbligazioni; l'obbligazione: concetto, elementi, specie, fonti; le modificazioni soggettive ed oggettive della obbligazione, l'estinzione dell'obbligazione; il contratto: concetto, elementi, funzione e categorie; i singoli contratti civili e commerciali; le obbligazioni da negozi unilaterali; titoli di credito; obbligazioni *ex lege;* atti illeciti; surroga; tutela dei diritti soggettivi; trascrizione; la garanzia generica e le garanzie specifiche dei diritti di credito; l'accertamento del diritto soggettivo: i mezzi di prova; la transazione; la sentenza del giudice; la prescrizione e la decadenza.

L'impresa, l'imprenditore, l'azienda, le società commerciali; i contratti commerciali; i titoli di credito; la cambiale e i titoli affini; il concordato; il fallimento.

ARGOMENTI CHE FORMERANNO OGGETTO DELLA SOLA PROVA ORALE

Il diritto di famiglia, il matrimonio, i diritti patrimoniali, la filiazione, le azioni di stato e gli atti dello stato civile.

Il diritto delle successioni; le successioni *mortis causa:* concetto, fondamento e funzione, gli elementi costitutivi della successione a causa di morte; la successione legittima; la successione dei legittimati e la successione ab intestato; la successione testamentaria.

Procedura civile

Nozioni generali sui principi istituzionali; le azioni, le persone: giudice, parti, pubblico Ministero; gli atti.

Il processo di cognizione in generale con particolare riferimento all'introduzione, all'istruzione ed alla decisione della causa.

Vicende anormali del processo: riunione di procedimenti, procedimenti in contumacia, sospensione, interruzione ed estinzione del processo; nozioni sui mezzi di impugnazione in generale; l'appello, il ricorso per Cassazione, la revocazione, l'opposizione di terzo.

La sentenza: suoi limiti ed efficacia; il giudicato; nozione del processo esecutivo e dei procedimenti speciali.

Il processo di esecuzione: esecuzione forzata e processo esecutivo; titolo esecutivo e precetto.

Espropriazione forzata: regole generali e comuni a tutte le forme di espropriazione; espropriazione mobiliare presso il debitore; espropriazione presso terzi; espropriazione immobiliare; forme speciali di espropriazione. Esecuzione per consegna o per rilascio di obbligazioni di fare e di non fare.

Le opposizioni (del debitore e dei terzi).

Sospensione del processo.

Procedimenti speciali: ingiuntivo, di sfratto; cautelari; in materia di volontaria giurisdizione; di attuazione di diritti potestativi (di divisione, purgazione, ipoteche, copia e collazione atti, ecc.); il procedimento di delibazione.

L'arbitrato.

Diritto penale

Nozioni generali sui principi istituzionali; la norma penale; la interpretazione della legge penale con particolare riferimento all'analogia; limiti temporali, spaziali e personali della norma; concorso apparente di norme coesistenti.

Concetto di reato con particolare riferimento ai soggetti attivo e passivo; elementi essenziali del reato: condotta, evento, rapporto di causalità, dolo, colpa, responsabilità oggettiva; le cause di esclusione del dolo e della colpa; le cause di giustificazione.

Le circostanze del reato, il tentativo, il concorso di reati e di persone nel reato; il soggetto attivo del reato; l'imputabilità e la capacità criminale.

Nozioni generali sulle misure di sicurezza e sull'elemento soggettivo nelle contravvenzioni; conseguenze giuridiche del reato; natura della pena e sua disciplina giuridica; cause di estinzione della punibilità.

L'amnistia; l'indulto e la grazia; oblazione e riabilitazione.

Le obbligazioni civili nascenti dal reato.

Delitti contro la pubblica Amministrazione con particolare riferimento: al peculato, alla malversazione, alla concussione, alla corruzione, alla violenza ed oltraggio al pubblico ufficiale, all'usurpazione di pubbliche funzioni; nozione di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio.

Delitti contro l'amministrazione della giustizia.

Delitti contro l'incolumità pubblica con particolare riferimento alla somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica ed al commercio di sostanze stupefacenti.

Delitti contro la fede pubblica con particolare riferimento alla falsità in atti e personale.

Delitti contro la persona con particolare riferimento ai delitti contro l'inviolabilità dei segreti.

Delitti contro il patrimonio con particolare riferimento alla truffa, all'appropriazione indebita ed al furto.

Diritto processuale penale

Nozioni generali sui principi istituzionali; processo ed azione penale; giurisdizione penale.

I soggetti del processo: giudice, pubblico Ministero, imputato, parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per l'ammenda, difensori e procuratori.

Nozione e classificazione degli atti processuali.

Le principali fonti di prova; istruttoria penale: atti preliminari, istruzione formale, istruzione sommaria, riapertura della istruzione.

Il giudizio di primo grado: atti preliminari, dibattimento, sentenza.

I giudizi speciali: direttissimo, per decreto, contumaciale.

Appello e ricorso per Cassazione; mezzi straordinari di impugnazione; esecuzione delle sentenze.

Diritto amministrativo

Il diritto amministrativo: concetto, carattere e fonti; l'amministrazione in senso soggettivo ed oggettivo.

Teoria generale dell'atto amministrativo: concetto, elementi costitutivi, categorie, formazione, esecutorietà, esecutività e legittimità presunta dell'atto amministrativo, i soggetti attivi e passivi dell'atto amministrativo; i vizi dell'atto amministrativo; invalidità, inefficacia, imperfezione, nullità, annullabilità e revocabilità dell'atto amministrativo; ratifica, sanatoria e conversione.

I mezzi di impugnativa dell'atto amministrativo in sede non giurisdizionale: denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La responsabilità nel diritto amministrativo.

La giustizia amministrativa: diritti ed interessi; i soggetti, l'oggetto, la costituzione, lo svolgimento e la cessazione del giudizio amministrativo; la giurisdizione ordinaria: competenza e poteri del giudice ordinario nelle controversie amministrative, il criterio della *causa petendi* e del *petitum*, il principio del *solve et repete*, regole procedurali con particolare riferimento alla esecuzione della sentenza contro la pubblica Amministrazione.

La giurisdizione amministrativa: nozioni e distinzioni; la giurisdizione generale di legittimità, di merito ed esclusiva.

I conflitti di attribuzione, di competenza e di giurisdizione.

Ordinamento, attribuzioni ed attività delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici.

La regolamentazione generale del rapporto d'impiego pubblico, con particolare riguardo alle fonti, alla natura, costituzione, svolgimento, cessazione del rapporto; diritti e doveri dell'impiegato.

I compiti di benessere dello Stato.

Igiene e sanità pubblica: Organi dell'Amministrazione sanitaria; professioni sanitarie e imprese di interesse sanitario; limitazioni della libertà e della proprietà privata nell'interesse dell'igiene e della sanità; l'assistenza sanitaria.

Assistenza e beneficenza pubblica; nozioni generali; beneficenza istituzionale; beneficenza legale; spese di spedalità.

Diritto del lavoro

Disciplina delle attività professionali con particolare riguardo ai contratti collettivi ed individuali di lavoro.

Definizione, requisiti, costituzione del rapporto di lavoro e principali obbligazioni delle parti.

Estinzione del rapporto di lavoro, relativi effetti e tutela processuale individuale.

Legislazione sociale

Definizione, contenuto e caratteri della legislazione sociale.

Origini e sviluppo della legislazione sociale.

Le fonti.

I soggetti.

La disciplina amministrativa del lavoro: limitazioni alla formazione, allo svolgimento ed all'estinzione del rapporto del lavoro. Igiene e sicurezza del lavoro.

La previdenza sociale.

Le varie forme di assicurazione sociale e gli enti che vi provvedono.

I soggetti delle assicurazioni sociali, le prestazioni, i contributi.

Fonti giuridiche dell'assicurazione contro le malattie.

Il sistema assistenziale dell'I.N.A.M.; principi fondamentali; l'organizzazione strutturale e funzionale dell'I.N.A.M.

Il rischio di malattia: limiti di competenza tra Enti previdenziali e Enti locali; norme assicurative comuni e norme assicurative sociali.

Diritto di surrogazione e diritto di rivalsa.

La vigilanza per l'attuazione della legislazione sociale: gli Organi che vi provvedono.

La responsabilità penale, amministrativa e civile derivante dall'inosservanza delle norme di legislazione sociale.

La tutela dei diritti in materia di legislazione sociale.

Diritto costituzionale

Caratteri e definizioni del diritto costituzionale in generale.

Gli elementi costitutivi dello Stato: il Governo, i cittadini, il territorio. La personalità giuridica e la sovranità dello Stato.

Fonti del diritto costituzionale italiano.

Le libertà costituzionali: principi generali e singole libertà. Diritti e doveri politici.

L'organizzazione costituzionale dello Stato: prerogative, funzioni e posizione del Capo dello Stato nella Repubblica. Organizzazione, funzionamento, guarentigie e funzioni del Parlamento.

Formazione ed efficacia delle leggi: legge costituzionale; legge ordinaria: decreti legge; decreti legislativi. Questioni relative alla costituzionalità delle leggi.

Definizione e classificazione delle funzioni governative, con particolare riguardo alle funzioni ed alle responsabilità dei Ministri.

La Corte Costituzionale della Repubblica Italiana: composizione; funzioni.

Il Consiglio superiore della magistratura: natura, composizione e funzioni.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro: natura, composizione e attribuzione.

DIRITTO TRIBUTARIO

Il diritto tributario: concetto, carattere e fonti.

Concetto e classificazione dei tributi: imposta, tributo speciale, tassa.

Il rapporto giuridico di imposta: concetto, soggetti, origine e contenuto del rapporto di imposta.

L'accertamento dell'imposta: concetto e funzione, forma e natura giuridica dell'accertamento; rimedi giuridici contro l'atto di accertamento: ricorso gerarchico, alle Commissioni, ad altri Organi amministrativi, l'azione giudiziaria, la regola del *solve et repete*.

L'estinzione del debito di imposta: pagamento, esecuzione, prescrizione.

Le sanzioni fiscali: concetto, distinzioni e norme processuali.

Le imposte dirette e indirette, reali e personali; generalità; concetti; distinzioni. Le varie imposte nel sistema del diritto tributario italiano.

Tributi degli enti minori, con particolare riguardo ai tributi degli enti territoriali.

(1311)

Concorso, per esami, a dieci posti di attuario di 2ª classe (ruolo attuariale - grado 6°)

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a dieci posti di attuario di 2ª classe (ruolo attuariale - grado 6°) presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie.

Il 20 % dei posti messi a concorso è riservato al personale temporaneo in servizio presso l'Istituto alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Ove peraltro tali posti non risultassero conferibili al personale medesimo, saranno coperti mediante assegnazione ai candidati estranei all'Istituto secondo l'ordine della graduatoria di merito dei concorrenti.

Art. 2.

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) diploma di laurea in scienze statistiche attuariali, titolo di abilitazione all'esercizio della professione di attuario e iscrizione all'Albo professionale degli attuari;

B) età non superiore a 30 anni.

Detto limite di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati, nonchè di un ulteriore anno per ogni figlio vivente;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a quarantacinque anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, civili o militari, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per i profughi dai territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste;

b) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Le elevazioni di cui ai punti 1) e 2), sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 4) e 5) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1) e 2).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite mas-

simo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di di cui ai punti 1), 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei concorrenti che abbiano rapporto d'impiego di ruolo o non di ruolo con l'Istituto alla data di indizione del concorso;

C) cittadinanza italiana;

D) avere ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

E) buona condotta morale e civile;

F) immunità da condanne e precedenti penali;

G) sana e robusta costituzione fisica.

Il requisito dell'età deve essere posseduto dai concorrenti al 1° febbraio 1961, data della deliberazione consiliare con cui è stato indetto il presente concorso.

Tutti gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, nonchè all'atto della presentazione dei documenti di cui al successivo art. 9.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e indirizzata alla Direzione generale dell'I.N.A.M. - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, Roma, dovrà pervenire a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del diploma di laurea in scienze statistiche e attuariali e la data di conseguimento;

e) di essere iscritti all'albo professionale degli attuari indicando la data di iscrizione;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non avere procedimenti penali in corso, di non avere mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali, indicandone la natura;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

n) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'Istituto è sufficiente il visto del direttore della sede provinciale o del capo del Servizio centrale alle cui dipendenze essi prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto a norma dell'art. 4 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e in una prova orale.

Le tre prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana;

b) tecnica delle assicurazioni sociali;

c) diritto delle assicurazioni sociali.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

a) calcolo differenziale e integrale, calcolo delle probabilità;

b) statistica metodologica;

c) nozioni generali di statistica sanitaria;

d) economia e finanza delle imprese assicuratrici;

e) le assicurazioni libere; legislazione sulle assicurazioni sociali.

Gli argomenti sui quali verteranno le prove scritte e quelli che formeranno oggetto della prova orale sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno esclusi dalla graduatoria di merito i candidati che nella prova orale avranno riportato meno di sei decimi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso

degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per la applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-42, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207; nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*) analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione oppure uno dei documenti indicati nella lettera *e*);

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dallo art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da lire 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero della Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per un comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto dalla Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

Art. 8.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto della prova orale.

Nella formazione della graduatoria saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia di precedenze per la nomina a pubblici impieghi.

A parità di votazione complessiva si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso:

A) titolo di studio originale posseduto o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) certificato rilasciato dal competente ordine professionale comprovante l'iscrizione all'Albo degli attuari e la relativa decorrenza;

C) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

I concorrenti che abbiano superato il prescritto limite di età ed abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *B*) del presente bando, dovranno produrre entro lo stesso termine perentorio, oltre allo estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requistiti nelle forme previste dall'art. 7, semprechè non abbiano già prodotto tali documenti ai fini della precedenza e della preferenza nella nomina;

D) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge:

E) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dallo ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute od alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso da parte di un sanitario di sua fiducia;

H) documenti militari:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da lire 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno sottoposti a un periodo di prova della durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale essi non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre 90 giorni dal termine del periodo medesimo, essi possono essere, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la nomina in ruolo dei vincitori del concorso con la loro assegnazione al grado 6° del ruolo attuariale.

Ai vincitori del concorso sarà attribuito, all'atto della nomina in ruolo, il trattamento economico previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Istituto per il personale di nuova assunzione appartenente al grado 6° del ruolo attuariale. Nel corso del periodo di prova sarà loro corrisposto un assegno mensile pari agli 8/10 del predetto trattamento.

Art. 11.

I vincitori del concorso i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, nel termine stabilito non assumano servizio presso la sede loro assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Il presidente: COPPINI

Schema di domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta da bollo da L. 200

Raccomandata

Alla Direzione Generale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Via Lucania, 29 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . (1) . . . . e residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di attuario di 2ª classe di cui al bando pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. . . del . . . .

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di essere immune da condanne e precedenti penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito il . . . . presso . . . .;

e) di essere iscritto all'albo professionale degli attuari dal . . . .;

f) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .;

g) di $\frac{\text{avere}}{\text{non avere}}$ prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni. (Nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:

Indirizzo . . . .

. . . . (4)
(firma)

Luogo e data . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 30° anno di età al 1° febbraio 1961, data della deliberazione consiliare di indizione del concorso, dovranno indicare i titoli che dànno ad essi diritto all'elevazione di tale limite di età.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della sede provinciale o dal capo del Servizio centrale da cui il concorrente dipende. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana*:

teoria dell'interesse; rendite certe; ammortamenti; funzioni biometriche; costruzione e perequazione di una tavola di mortalità; valori attuali medi relativi alle principali forme di assicurazione sulla vita umana; premi puri; premi di tariffa; riserve matematiche, calcolo delle riserve per gruppi; bilancio tecnico, analisi dell'utile, formule di contribuzione.

2) *Tecnica delle assicurazioni sociali*:
teoria delle collettività divise in gruppi e sue applicazioni alla tecnica delle assicurazioni sociali; i premi e le riserve nelle assicurazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti; i premi nelle assicurazioni di inabilità, assistenza sanitaria e disoccupazione; principali basi tecniche delle varie forme di assicurazione sociale.

3. *Diritto delle assicurazioni sociali*:
principi generali e singole assicurazioni.

4) *Calcolo differenziale ed integrale*:
numeri reali e complessi; calcolo combinatorio; equazioni lineari; equazioni algebriche; serie numeriche, concetti fondamentali sulle funzioni, sui limiti, sulle derivate e sugli integrali, regole per la derivazione e per l'integrazione; serie di funzioni; alcune semplici equazioni differenziali ordinarie.

5) *Calcolo delle probabilità*:
probabilità e frequenza; principi delle probabilità totali e delle probabilità composte; speranza matematica, variabili casuali, valori medi; teorema di Bienaymé-Tchebychef; problema delle prove ripetute e teorema di Bernouilli; legge normale, probabilità delle cause; indagini su di un evento di cui si è constatata la frequenza in parecchie serie di prove, coefficiente di dispersione e sue applicazioni statistiche.

6) *Statistica metodologica*:
indici statistici; teoria delle relazioni tra le modalità di due variabili statistiche; rapporti statistici; nozioni fondamentali di teoria dei campioni e tecniche speciali di campionamento; elaborazione meccanica dei dati (cenno sui principi di funzionamento, sulle caratteristiche e possibilità degli impianti meccanografici).

7) *Nozioni generali di statistica sanitaria*:
elementi di statistica sanitaria, con particolare riguardo all'assicurazione contro le malattie.

8) *Economia e finanza delle imprese assicuratrici*:
concetto economico della assicurazione; l'impresa di assicurazione e sua organizzazione; riserve tecniche e riserve patrimoniali; bilanci delle imprese di assicurazione; la riassicurazione.

9) *Le assicurazioni libere*:
concetto di assicurazione, elementi di diritto delle assicurazioni libere.

10) *Legislazione sulle assicurazioni sociali*:
cenno sulle principali leggi italiane in materia di assicurazioni sociali, con particolare riguardo all'assicurazione di malattia.

(1312)

Concorso pubblico, per esami, a due posti di architetto di 2ª classe (ruolo tecnico-edilizio - grado 6°)

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a due posti di architetto di 2ª classe (ruolo tecnico-edilizio - grado 6°) presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie.

Art. 2.

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) diploma di laurea in architettura, titolo di abilitazione all'esercizio della professione di architetto e iscrizione all'albo professionale degli architetti;

B) età non superiore a 30 anni.

Detto limite di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati, nonchè di un ulteriore anno per ogni figlio vivente;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 237, costituite da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a quarantacinque anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, civili o militari, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste;

b) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Le elevazioni di cui ai punti 1) e 2), sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 4) e 5) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1) e 2).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite

corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei concorrenti che abbiano rapporto d'impiego di ruolo o non di ruolo con l'Istituto oppure ricoprano, presso l'Istituto medesimo, un incarico professionale per funzioni tecniche disciplinato ai sensi della deliberazione consiliare in data 13 giugno 1956, alla data di indizione del concorso;

C) cittadinanza italiana;

D) avere ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

E) buona condotta morale e civile;

F) immunità da condanne e precedenti penali;

G) sana e robusta costituzione fisica.

Il requisito dell'età deve essere posseduto dai concorrenti al 1° febbraio 1961, data della deliberazione consiliare con cui è stato indetto il presente concorso.

Tutti gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, nonchè all'atto della presentazione dei documenti di cui al successivo art. 9.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e indirizzata alla Direzione generale dell'I.N.A.M. - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Roma - dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del diploma di laurea in architettura e la data di conseguimento;

e) di essere iscritti all'Albo professionale degli architetti indicando la data di iscrizione;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non avere procedimenti penali in corso, di non avere mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali, indicandone la natura;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti:

m) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

n) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'Istituto è sufficiente il visto del direttore della sede provinciale o del capo del Servizio centrale alle cui dipendenze essi prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto a norma dell'art. 4 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e in una prova orale.

Le tre prove scritte verteranno sui seguenti temi:

a) compilazione di un progetto edilizio con sviluppo architettonico di massima e con particolare riferimento alla soluzione estetica degli esterni, sviluppo di un particolare costruttivo e stesura di una breve relazione, relativo ad edifici sanitari, per uffici o abitazione;

b) compilazione di uno studio di architettura degli interni e di arredamento relativo ad uno o due ambienti di edifici sanitari per uffici o abitazione;

c) compilazione di un progetto esecutivo relativo a strutture semplici di cemento armato.

La prova orale verterà sui seguenti argomenti:

1) storia dell'architettura e caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti;

caratteri degli edifici con particolare riguardo a quelli sanitari e per uffici; relativa legislazione;

architettura tecnica, composizione architettonica, tecnologia dei materiali da costruzione, con particolare riguardo a quelli di impiego per edifici sanitari;

architettura degli interni;

igiene edilizia con riferimento soprattutto a quella sanitaria;

nozioni di estimo civile;

nozioni di urbanistica, piani regolatori e regolamenti edilizi;

2) nozioni di fisica tecnica e di idraulica nelle applicazioni per gli impianti tecnologici per gli edifici civili e ospedalieri (conoscenza delle principali apparecchiature elettro-medicali);

nozioni di scienza delle costruzioni in ogni applicazione per il calcolo delle strutture degli edifici;

nozioni di topografia;

3) legislazione edilizia: interpretazione dei relativi articoli del codice civile;

la legge urbanistica;

le assicurazioni sociali con particolare riguardo alle disposizioni e norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relativa assicurazione;

disposizioni di legge relative all'assistenza ed alla previdenza nel campo dei lavori edilizi;

legislazione in materia di appalti di opere pubbliche con riferimento soprattutto alla direzione e contabilità dei lavori per conto dello Stato;

prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice e armato.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno esclusi dalla graduatoria di merito i candidati che nella prova orale avranno riportato meno di sei decimi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69 *ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*) analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione oppure uno dei documenti indicati nella lettera *e*);

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per un comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

Art. 8.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto della prova orale.

Nella formazione della graduatoria saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia di precedenze per la nomina a pubblici impieghi.

A parità di votazione complessiva si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso:

A) titolo di studio originale posseduto o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) certificato rilasciato dal competente ordine professionale attestante l'iscrizione all'albo e la relativa decorrenza;

C) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

I concorrenti che abbiano superato il prescritto limite di età ed abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2 lettera *B*) del presente bando, dovranno produrre entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti nelle forme previste dall'art. 7, semprechè non abbiano già prodotto tali documenti ai fini della precedenza e della preferenza nella nomina;

D) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

E) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre. Per

gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute od alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso da parte di un sanitario di sua fiducia;

H) documenti militari:

3) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno sottoposti a un periodo di prova della durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale essi non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre novanta giorni dal termine del periodo medesimo, essi possono essere, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la nomina in ruolo dei vincitori del concorso con la loro assegnazione al grado 6°.

Ai vincitori del concorso sarà attribuito, all'atto della nomina in ruolo, il trattamento economico previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Istituto per il personale di nuova assunzione appartenente al grado 6° del ruolo tecnico-edilizio. Nel corso del periodo di prova sarà loro corrisposto un assegno mensile pari agli 8/10 del predetto trattamento.

Art. 11.

I vincitori del concorso i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, nel termine stabilito non assumano servizio presso la sede loro assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Il presidente: COPPINI

ALLEGATO 1

Schema di domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta da bollo da L. 200

Raccomandata

Alla Direzione Generale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Via Lucania, 29 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . (1) . . . . e residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di architetto di 2ª classe di cui al bando pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. . . . del . . . .

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . (2);

c) di essere immune da condanne e precedenti penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito il . . . . presso . . . .;

e) di essere iscritto all'albo professionale degli architetti dal . . . .;

f) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .;

g) di $\frac{\text{avere}}{\text{non avere}}$ prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni. (Nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:

Indirizzo .

. (4)

(firma)

Luogo e data:

(1) Coloro che abbiano superato il 30° anno di età al 1° febbraio 1961, data della deliberazione consiliare di indizione del concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite di età.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della Sede provinciale o dal capo del Servizio centrale da cui il concorrente dipende; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(1313)

Concorso, per esami, a due posti di ingegnere di 2ª classe (ruolo tecnico-edilizio - grado 6°), per l'assolvimento di funzioni di ingegnere industriale.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a due posti di ingegnere di 2ª classe (ruolo tecnico-edilizio - grado 6°), per l'assolvimento di funzioni di ingegnere industriale, presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie.

Art. 2.

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) diploma di laurea in ingegneria industriale, sottosezione elettrotecnica o sottosezione meccanica, titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere e iscrizione all'albo professionale degli ingegneri;

B) età non superiore a trenta anni.

Detto limite di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati, nonchè di un ulteriore anno per ogni figlio vivente;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a quarantacinque anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, civili o militari, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per i profughi dei territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste;

b) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Le elevazioni di cui ai punti 1) e 2), sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 3) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 4) e 5) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1) e 2).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei concorrenti che abbiano rapporto d'impiego di ruolo o non di ruolo con l'Istituto oppure ricoprano, presso l'Istituto medesimo, un incarico professionale

per funzioni tecniche disciplinato ai sensi della deliberazione consiliare in data 13 giugno 1956, alla data di indizione del concorso;

C) cittadinanza italiana;

D) avere ottemperato alle disposizioni di legge sui reclutamento militare;

E) buona condotta morale e civile;

F) immunità da condanne e precedenti penali;

G) sana e robusta costituzione fisica.

Il requisito dell'età deve essere posseduto dai concorrenti al 1° febbraio 1961, data della deliberazione consiliare con cui è stato indetto il presente concorso.

Tutti gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, nonchè all'atto della presentazione dei documenti di cui al successivo art. 9.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e indirizzata alla Direzione generale dell'I.N.A.M. - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Roma - dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del diploma di laurea in ingegneria industriale, sottosezione elettrotecnica o sottosezione meccanica e la data di conseguimento;

e) di essere iscritti all'Albo professionale degli ingegneri indicando la data di iscrizione;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non avere procedimenti penali in corso, di non avere mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali, indicandone la natura;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

n) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'Istituto è sufficiente il visto del direttore della sede provinciale o del capo del Servizio centrale alle cui dipendenze essi prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto a norma dell'art. 4 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e in una prova orale.

Le tre prove scritte verteranno sui seguenti temi:

a) compilazione di un progetto di impianto di riscaldamento del tipo a termosifone, a circolazione naturale ed a circolazione accelerata, relativo ad edifici sanitari o per uffici;

b) compilazione di un progetto di impianto di illuminazione ad energia industriale relativo ad edifici sanitari o per uffici;

c) progetto e calcolo di un elevatore elettrico.

La prova orale verterà sui seguenti argomenti:

1) tecnologia del calore: vari tipi di impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione;

idraulica nella teoria e nelle applicazioni per gli impianti tecnologici negli edifici civili e ospedalieri;

impianti di elevatori elettrici;

impianti elettrici di bassa tensione, cabine di trasformazione da media a bassa tensione;

nozioni sugli impianti elettro-medicali (radiologia, aerosolterapia, marconiterapia, odontoiatria, ecc.);

misure elettriche e apparecchi relativi;

impianti telefonici e di segnalazione interna;

meccanica applicata alle macchine;

elementi di tecnologia per quanto attiene ai materiali che trovano impiego negli impianti tecnologici;

2) legislazione edilizia: interpretazione dei relativi articoli del Codice civile;

nozioni relative ai criteri informatori dei regolamenti edilizi comunali;

le assicurazioni sociali con particolare riguardo alle disposizioni e norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la relativa assicurazione;

disposizioni di legge relative all'assistenza e alla previdenza nel campo dei lavori edilizi;

legislazione in materia di appalti di opere pubbliche con riferimento sopratutto alla direzione e contabilità dei lavori per conto dello Stato;

prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice e armato.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno esclusi dalla graduatoria di merito i candidati che nella prova orale avranno riportato meno di sei decimi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *d)*, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d)* analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana.

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione oppure uno dei documenti indicati nella lettera *e)*;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *f)* nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per un comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

Art. 8.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto della prova orale.

Nella formazione della graduatoria saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia di precedenze per la nomina a pubblici impieghi.

A parità di votazione complessiva si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso:

A) titolo di studio originale posseduto o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) certificato rilasciato dal competente ordine professionale attestante l'iscrizione all'albo e la relativa decorrenza;

C) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

I concorrenti che abbiano superato il prescritto limite di età ed abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2 lettera *B*) del presente bando, dovranno produrre entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti nelle forme previste dall'art. 7, semprechè non abbiano già prodotto tali documenti ai fini della precedenza e della preferenza nella nomina;

D) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

E) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre. Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute od alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso da parte di un sanitario di sua fiducia;

H) documenti militari:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno sottoposti a un periodo di prova della durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale essi non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre novanta giorni dal termine del periodo medesimo, essi possono essere, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la nomina in ruolo dei vincitori del concorso con la loro assegnazione al grado 6°.

Ai vincitori del concorso sarà attribuito, all'atto della nomina in ruolo, il trattamento economico previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Istituto per il personale di nuova assunzione appartenente al grado 6° del ruolo tecnico-edilizio. Nel corso del periodo di prova sarà loro corrisposto un assegno mensile pari agli 8/10 del predetto trattamento.

Art. 11.

I vincitori del concorso i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, nel termine stabilito non assumano servizio presso la sede loro assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Il presidente: COPPINI

ALLEGATO 1

Schema di domanda di partecipazione
al concorso da redigersi su carta da bollo da L. 200

Raccomandata

Alla Direzione Generale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Via Lucania, 29 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . (1) . . . . e residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di ingegnere di 2ª classe di cui al bando pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. . . . del . . . .

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

c) di essere immune da condanne e precedenti penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . sottosezione . . . . conseguito il . . . . presso . . . .;

e) di essere iscritto all'albo professionale degli ingegneri dal . . . .;

f) di essere nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .;

g) di $\frac{\text{avere}}{\text{non avere}}$ prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni. (Nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:

Indirizzo

(4)
(firma)

Luogo e data: . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 30° anno di età al 1° febbraio 1961, data della deliberazione consiliare di indizione del concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite di età.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della sede provinciale o dal capo del Servizio centrale da cui il concorrente dipende, per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(1314)

Concorso per esami, a due posti di ingegnere di 2ª classe (ruolo tecnico-edilizio - grado 6°), per l'assolvimento di funzioni di ingegnere edile.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a due posti di ingegnere di 2ª classe (ruolo tecnico-edilizio - grado 6°), per l'assolvimento di funzioni di ingegnere edile, presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le malattie.

Art. 2.

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) diploma di laurea in ingegneria civile, sottosezione edile, titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere e iscrizione all'albo professionale degli ingegneri;

B) età non superiore a trenta anni.

Detto limite di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati, nonchè di un ulteriore anno per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943:

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950):

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano:

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a quarantacinque anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, civili o militari, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per i profughi dai territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste;

b) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Le elevazioni di cui ai punti 1) e 2), sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 4) e 5) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1) e 2).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei concorrenti che abbiano rapporto d'impiego, di ruolo o non di ruolo con l'Istituto oppure ricoprano, presso l'Istituto medesimo, un incarico professionale per funzioni tecniche, disciplinato ai sensi della deliberazione consiliare in data 13 giugno 1956, alla data di indizione del concorso;

C) cittadinanza italiana;

D) avere ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

E) buona condotta morale e civile;

F) immunità da condanne e precedenti penali;

G) sana e robusta costituzione fisica.

Il requisito dell'età deve essere posseduto dai concorrenti al 1° febbraio 1961, data della deliberazione consiliare con cui è stato indetto il presente concorso.

Tutti gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, nonchè all'atto della presentazione dei documenti di cui al successivo articolo 9.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e indirizzata alla Direzione generale dell'I.N.A.M. - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Roma - dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del diploma di laurea in ingegneria civile, sottosezione edile e la data di conseguimento;

e) di essere iscritti all'albo professionale degli ingegneri indicando la data di iscrizione;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non avere procedimenti penali in corso, di non avere mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali, indicandone la natura;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

n) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'Istituto è sufficiente il visto del direttore della sede provinciale o del capo del Servizio centrale alle cui dipendenze essi prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto a norma dell'art. 4 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e in una prova orale.

Le tre prove scritte verteranno sui seguenti temi:

a) compilazione di un progetto edilizio, con sviluppo tecnico architettonico di massima, sviluppo di un particolare costruttivo e stesura di una breve relazione, relativo ad edifici sanitari, per uffici o per abitazione;

b) compilazione di un progetto esecutivo (completo di calcoli e disegni) di fondazioni e strutture portanti in cemento armato oppure in muratura;

c) stesura di una relazione in materia di estimo civile ovvero di una relazione in materia di condotta di appalti di opere pubbliche, con riferimento alle disposizioni che disciplinano gli appalti per conto dello Stato.

La prova orale verterà sui seguenti argomenti:

1) nozioni di storia dell'architettura;

caratteri degli edifici con particolare riguardo a quelli sanitari e per uffici e relativa legislazione;

architettura tecnica: nozioni generali sugli elementi delle fabbriche;

criteri di composizione architettonica;

igiene edilizia con riferimento soprattutto a quella sanitaria;

estimo civile, perizie immobiliari;

2) nozioni di fisica tecnica (elettrotecnica, meccanica applicata alle macchine) e di idraulica nella teoria e nelle applicazioni per gli impianti tecnologici degli edifici civili e ospedalieri (conoscenza delle principali apparecchiature elettromedicali);

scienza delle costruzioni in ogni applicazione per la calcolazione delle strutture degli edifici, l'indagine e i criteri di restauro per i dissesti edilizi: resistenza dei terreni, fondazioni, palificazioni, spinta delle terre e muri di sostegno, solai, tetti, intelaiatura degli edifici, pensiline;

tecnologia dei materiali da costruzione con particolare riguardo a quelli di impiego per edifici sanitari;

rilievi planimetrici e altimetrici, misura delle aree, planimetrie;

3) legislazione edilizia: interpretazione dei relativi articoli del Codice civile;

nozioni relative ai criteri informatori dei regolamenti edilizi comunali;

la legge urbanistica;

le assicurazioni sociali con particolare riguardo alle disposizioni e norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la relativa assicurazione;

disposizioni di legge relative all'assistenza e alla previdenza nel campo dei lavori edilizi;

legislazione in materia di appalti di opere pubbliche con riferimento soprattutto alla direzione e contabilità dei lavori per conto dello Stato;

prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice e armato.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenitte negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno esclusi dalla graduatoria di merito i candidati che nella prova orale avranno riportato meno di sei decimi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da lire 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*) analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione oppure uno dei documenti indicati nella lettera *e*);

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dallo art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100.

dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per un comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

Art. 8.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto della prova orale.

Nella formazione della graduatoria saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia di precedenze per la nomina a pubblici impieghi.

A parità di votazione complessiva si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso:

A) titolo di studio originale posseduto o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) certificato rilasciato dal competente ordine professionale attestante l'iscrizione all'albo e la relativa decorrenza;

C) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del Comune di origine.

I concorrenti che abbiano superato il prescritto limite di età ed abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2 lettera *B*) del presente bando, dovranno produrre entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti nelle forme previste dall'art. 7, semprechè non abbiano già prodotto tali documenti ai fini della precedenza e della preferenza nella nomina;

D) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

E) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre. Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute od alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso da parte di un sanitario di sua fiducia;

H) documenti militari:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare;

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno sottoposti a un periodo di prova della durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale essi non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre 90 giorni dal termine del periodo medesimo, essi possono essere, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la nomina in ruolo dei vincitori del concorso con la loro assegnazione al grado 6°.

Ai vincitori del concorso sarà attribuito, all'atto della nomina in ruolo, il trattamento economico previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Istituto per il personale di nuova assunzione appartenente al grado 6° del ruolo tecnico-edilizio. Nel corso del periodo di prova sarà loro corrisposto un assegno mensile pari agli 8/10 del predetto trattamento.

Art. 11.

I vincitori del concorso i quali, senza motivo che lo Istituto ritenga giustificato, nel termine stabilito non assumano servizio presso la Sede loro assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Il presidente: Coppini

Allegato 1

Schema di domanda di partecipazione
al concorso da redigersi su carta da bollo da L. 200

Raccomandata

Alla Direzione Generale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni Via Lucania, 29 - Roma

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . (1) . . . . e residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di ingegnere di 2ª classe di cui al bando pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. . . . del . . . .

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

c) di essere immune da condanne e precedenti penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . sottosezione . . . . conseguito il . . . . presso . . . .;

e) di essere iscritto all'albo professionale degli ingegneri dal . . . .;

f) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .

g) di avere / non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni. (Nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo . . . .

. . . . (4)
(firma)

Luogo e data . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 30° anno di età al 1° febbraio 1961, data della deliberazione consiliare di indizione del concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite di età.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della sede provinciale o dal capo del Servizio centrale da cui il concorrente dipende. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(1315)

Concorso per esami, a un posto di disegnatore aggiunto, (ruolo dei disegnatori - grado 7°)

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a un posto di disegnatore aggiunto (ruolo dei disegnatori - grado 7°) presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie.

Art. 2.

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) diploma di maturità artistica della sezione « Architettura »;

B) età non superiore a 30 anni.

Detto limite di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati, nonchè di un ulteriore anno per ogni figlio vivente;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a quarantacinque anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, civili o militari, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste;

b) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Le elevazioni di cui ai punti 1) e 2), sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 4) e 5) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1) e 2).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei concorrenti che abbiano rapporto d'impiego di ruolo o non di ruolo con l'Istituto oppure ricoprano, presso l'Istituto medesimo, un incarico professionale per funzioni tecniche disciplinato ai sensi della deliberazione consiliare in data 13 giugno 1956, alla data di indizione del concorso;

C) cittadinanza italiana;

D) avere ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

E) buona condotta morale e civile;

F) immunità da condanne e precedenti penali;

G) sana e robusta costituzione fisica.

Il requisito dell'età deve essere posseduto dai concorrenti al 1° febbraio 1961, data della deliberazione consiliare con cui è stato indetto il presente concorso.

Tutti gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, nonchè all'atto della presentazione dei documenti di cui al successivo art. 9.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e indirizzata alla « Direzione generale dell'I.N.A.M. - Servizio personale - Ufficio

concorsi e assunzioni - Roma » dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del diploma di maturità artistica della Sezione « Architettura » e la data di conseguimento;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non avere precedenti penali in corso, di non avere mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali, indicandone la natura;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

m) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'Istituto è sufficiente il visto del direttore della sede provinciale o del capo del Servizio centrale alle cui dipendenze essi prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto a norma dell'art. 4 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno e ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove grafiche ed in una prova orale.

Le due prove grafiche saranno costituite da:

a) riduzione o ampliamento di disegno in scala anche con schemi di arredamento;

b) disegni d'assonometria o prospettiva con libertà di metodo.

La prova orale sarà costituita da un colloquio su argomenti di cultura generale attinenti la materia professionale.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove grafiche e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Saranno esclusi dalla graduatoria di merito i candidati che nella prova orale avranno riportato meno di 6/10.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Pro-

vincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*) analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*);

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* numero 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per un comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

Art. 8.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove grafiche e il punto della prova orale.

Nella formazione della graduatoria saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia di precedenze per la nomina a pubblici impieghi.

A parità di votazione complessiva si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso:

A) titolo di studio originale posseduto o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

I concorrenti che abbiano superato il prescritto limite di età ed abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2 lett. *B*) del presente bando, dovranno produrre entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti nelle forme previste dall'art. 7, semprechè non abbiano già prodotto tali documenti ai fini della precedenza e della preferenza nella nomina:

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, *n.* 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute od alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso da parte di un sanitario di sua fiducia;

G) documenti militari:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva;

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da lire 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 10.

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti sarà sottoposto a un periodo di prova della durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale esso non abbia, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre 90 giorni dal termine del periodo medesimo, esso può essere, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, licenziato senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la nomina in ruolo del vincitore del concorso con la sua assegnazione al grado 7°.

Al vincitore del concorso sarà attribuito, all'atto della nomina in ruolo, il trattamento economico previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Istituto per il personale di nuova assunzione appartenente al grado 7° del ruolo dei disegnatori. Nel corso del periodo di prova gli sarà corrisposto un assegno mensile pari agli 8/10 del predetto trattamento.

Art. 11.

Il vincitore del concorso il quale, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, nel termine stabilito non assuma servizio presso la Sede assegnata sarà dichiarato rinunciatario al posto con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Il presidente: Coppini

ALLEGATO 1

Schema di domanda di partecipazione
al concorso da redigersi su carta da bollo da L. 200

Raccomandata

Alla Direzione Generale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Via Lucania, 29 - ROMA

Il sottoscritto nato a . . (prov. di . .) il . . (1) . . . e residente in (prov. di . .) via . . n. . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso al posto di disegnatore aggiunto di cui al bando pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. . . del .

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2);

c) di essere immune da condanne e precedenti penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito il . . . . presso . . . .;

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .

f) di avere / non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni. (Nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo . . . .

. . . . (4)
(firma)

Luogo e data

---

(1) Coloro che abbiano superato il 30° anno di età al 1° febbraio 1961, data della deliberazione consiliare di indizione del concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite di età.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della sede provinciale o dal capo del servizio centrale da cui il concorrente dipende. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(1316)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8151728) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 150